

A: **BANCA D'ITALIA**
SERVIZIO REGOLAMENTAZIONE E ANALISI MACROPRUDENZIALE, DIVISIONE
REGOLAMENTAZIONE I
VIA MILANO 53 - 00184, ROMA
E-MAIL: RAM@PEC.BANCADITALIA.IT

Da: **GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS**

Data: **19 SETTEMBRE 2014**

Oggetto: **CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN**
MATERIA DI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO APPLICABILI A SEGUITO DI OPERAZIONI DI
FACTORING. DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DEL 19 AGOSTO 2014.

Lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, ringraziando per l'opportunità offerta di partecipare alla consultazione in oggetto, sottopone all'attenzione di Codesta Autorità le seguenti osservazioni allo schema delle nuove disposizioni in materia di obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di *factoring* che si auspica la Banca d'Italia vorrà prendere in considerazione nella predisposizione del relativo testo definitivo.

Alla luce degli approfondimenti condotti da Banca d'Italia in seguito alla richiesta di eliminazione degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione nell'Archivio Unico informatico ("**AUI**") dei dati dei debitori ceduti nell'ambito di operazioni di *factoring*, sono state ipotizzate le seguenti modifiche:

1. alla lettera c) del "Glossario" del Provvedimento 3 aprile 2013 recante le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela viene aggiunta la specificazione che *"i debitori ceduti nell'ambito di operazioni di factoring non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie, a meno che non intervenga un nuovo accordo tra creditore cessionario e debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento"*;
2. all'articolo 3, comma 4, del Provvedimento 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione viene eliminata l'alinea che esclude *"il rapporto con il debitore ceduto nei contratti di factoring, ad eccezione del caso in cui sia concessa una dilazione di pagamento"* dalle modalità di costituzione di rapporti continuativi, soggetti all'obbligo di registrazione in AUI, specificando che *"l'esenzione discenderà infatti direttamente dalla circostanza che il debitore ceduto non è più considerato cliente del creditore cessionario"*.

Le suddette modifiche alla regolamentazione vigente offrono interessanti spunti di riflessione circa il corretto modo di adempiere gli obblighi di adeguata verifica ogniqualvolta rilevi la figura del *"debitore ceduto"*.

E' noto, infatti, come le medesime incertezze riscontrate degli intermediari operanti nel settore del *factoring* si presentino anche con riferimento ad altre operazioni di finanziamento che presuppongono una cessione di crediti tra le diverse controparti coinvolte.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alle operazioni di sconto attraverso il quale una banca anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione del credito stesso ovvero

ancora ad operazioni più complesse in cui, ad esempio, a fronte del rilascio di garanzie collegate a crediti commerciali è previsto, nel caso di escussione della stessa, la cessione del relativo credito commerciale.

Si propone pertanto di valutare di esplicitare l'estensione della suddetta esenzione anche ad ulteriori operazioni di finanziamento modificando la definizione di "cliente" di cui al "Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231" nei termini che seguono:

“

() Ai fini del presente Provvedimento i debitori ceduti nell'ambito di operazioni ~~factoring~~ **di finanziamento che prevedono il ricorso alla cessione di crediti**, non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie, a meno che non intervenga un nuovo accordo tra creditore cessionario e debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento.*

“

Avv. Emanuele Grippo

Avv. Raffaele Sansone